

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 28 giugno 2022 — Procedimento penale a carico di BG

(Causa C-427/22)

(2022/C 408/36)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Imputato nel procedimento penale principale

BG

Questioni pregiudiziali

1. Se la definizione di ente creditizio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, debba essere interpretata nel senso che la concessione di crediti deve essere effettuata esclusivamente con fondi derivanti dalla raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico, o se un ente creditizio possa concedere crediti anche con fondi provenienti da altre fonti.
2. Come occorra interpretare il contenuto dell'«atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e se esso comprenda sia il regime di autorizzazione che il regime di registrazione per lo svolgimento di operazioni di credito.

⁽¹⁾ GU 2013 L 176, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 28 giugno 2022 — Procedimento penale a carico di VB

(Causa C-430/22)

(2022/C 408/37)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

VB

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale che condanni l'imputato in contumacia, senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, di menzionare esplicitamente il diritto dell'imputato alla riapertura del processo, riconosciutogli ai sensi dell'articolo 9 di detta direttiva, affinché l'imputato possa essere successivamente informato di tale diritto, in particolare al momento del suo arresto ai fini dell'esecuzione della pena. La questione si pone in considerazione del fatto che il diritto nazionale non prevede che la persona condannata in contumacia sia informata del diritto alla riapertura del processo al momento del suo arresto ai fini dell'esecuzione della pena; esso non prevede neppure la partecipazione di un organo giurisdizionale all'emissione di un mandato d'arresto europeo ai fini dell'esecuzione della pena.